



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 203 del 17/12/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 1125

Comunità Montana della Murgia Barese Sud-Est: nomina Commissario ad Acta ai sensi dell'art. 44, comma 6, della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 20 del 4 novembre 2004 con la quale vengono impartite nuove norme in materia di riordino delle Comunità Montane;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare le disposizioni di l'obbligo per le Regioni di apportare modifiche alle normative tese alla riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse nei limiti colà stabiliti, disponendo, in caso di mancata attuazione del precetto entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della norma, la produzione degli effetti previsti e disciplinati al comma 20;

Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 6 febbraio 2009 e n. 228 del 9 marzo 2009, con i quali si dispone la soppressione della Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est in applicazione dell'art. 2, comma 20, della ridetta legge n. 244/07, e si nomina il relativo Commissario liquidatore;

Vista la Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia";

Visti in particolare i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 44 della citata legge, con i quali si dispone che le comunità montane non soppresse per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 17 e seguenti, della legge n. 244/07, devono procedere al riordino dei propri organi, al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse, per un importo pari almeno a un terzo della quota del fondo ordinario statale, di cui al comma 16 della stessa legge;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 24 luglio 2009, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del più volte richiamato art. 2, comma 20, della legge n. 244/07, nonché dell'ultimo periodo dell'art. 2, comma 21 e art. 3, comma 22 stessa legge, per violazione dell'art. 117 della Costituzione;

Visto il consequenziale provvedimento del Dirigente del Servizio Enti Locali e Decentramento della

Regione Puglia n. 921 del 10 agosto 2009, con il quale, venendo meno la soppressione delle comunità montane, tra cui la Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est, per effetto della surrichiamata sentenza, si è disposto la cessazione dall'incarico del Commissario liquidatore e la reintegra nella gestione della comunità degli organi legali già cadutati, segnalando agli stessi la necessità di applicare con urgenza il dettato di cui all'art. 44 della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10;

Visto il provvedimento del Dirigente del Servizio Enti Locali e Decentramento della Regione Puglia, n. 1153 del 19 ottobre 2009, con il quale si è diffidato il rappresentante legale della Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est a espletare le incombenze di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 44 della Legge regionale n. 10/2009, concedendo all'uopo il termine di giorni quindici;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 44 della Citata legge, che testualmente recita "nel caso di mancata osservanza dei termini di cui ai commi 4 e 5, il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario per l'attuazione di quanto prescritto";

Accertata alla data odierna, l'inadempienza della stessa Comunità Montana alla formale assunzione dei provvedimenti attuativi del su richiamato art. 44 della Legge regionale n. 10/2009;

Ritenuto, pertanto di dover provvedere alla nomina di un Commissario ad acta con il compito di dare attuazione a quanto imposto dall'art. 44, commi 4 e 5 della Legge regionale n. 10/2009;

DECRETA

ART. 1

E' nominato ai sensi dell'art. 44, comma 6, della L.R. n. 10/09, Commissario ad acta per la Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est nella persona del dott. Giovanni Tria, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/02/1952 e ivi residente alla via Supriani n. 9, inquadrato nei ruoli organici regionali con qualifica di "funzionario" presso il Servizio Enti Locali e Decentramento, Area Organizzazione e Riforma della Amministrazione della Regione Puglia.

ART. 2

Il Commissario ha l'incarico di assicurare l'applicazione dell'art. 44, commi 4 e 5 della Legge regionale n. 10/2009, compiendo tutti gli atti necessari all'adeguamento dello Statuto della Comunità Montana della Murgia Barese Sud Est di cui alla L.R. 24 febbraio 1999, n. 12, pubblicato nel B.U.R. n. 23 del 3 marzo 1999 ed approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 15 del 29.11.1999, alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo; lo stesso dovrà impartire le necessarie disposizioni affinché, nei successivi trenta giorni, si svolgano le elezioni del nuovo organo rappresentativo; dovrà altresì dichiarare, in via prioritaria, la decadenza dalla carica dei componenti l'organo esecutivo, riducendo tale organo, in sede di prima applicazione del disposto di cui al precitato art. 44, comma 5 della L.R. n. 10/2009, a un componente, individuandolo nella persona del Presidente in carica.

Si rimanda, quindi, alle determinazioni del nuovo organo rappresentativo, quando legittimamente ricostituito, la possibilità di estendere fino al massimo di tre componenti le nomine all'interno dell'organo esecutivo, così come previsto dall'appena citato disposto di legge, atteso che tali nomine si ispirano a criteri politici e di rappresentanza democratica.

ART. 3

Il Commissario dovrà attuare l'incarico entro il termine di giorni quindici a decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.P. A tal fine lo stesso si avvarrà del personale e degli Uffici

della Comunità.

ART. 4

Il compenso per le attività commissariali è quantificato in misura pari al gettone di presenza spettante ai componenti l'organo rappresentativo comunitario per la partecipazione alle sedute dell'organo stesso, per ogni giorno di effettivo svolgimento delle attività commissariali; allo stesso spettano altresì i rimborsi per le spese di viaggio, se e in quanto dovuti; i relativi oneri sono a carico del bilancio della Comunità montana.

ART. 5

Dal presente decreto non derivano oneri finanziari a carico della Regione Puglia.

ART. 6

Il Servizio Enti Locali e Decentramento dell'Area Organizzazione e Riforma della Pubblica Amministrazione è la struttura di riferimento per il nominato commissario in ordine alla disciplina dell'attività, nonché per il controllo collaborativo sull'andamento della stessa, per conto della regione Puglia.

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione, sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi del comma a) dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13 e notificato al Presidente della Comunità montana interessata oltre che al Commissario ad acta nominato.

Bari, lì 4 dicembre 2009

Vendola
